

## REGOLAMENTO (CE) N. 2813/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

## TITOLO I

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

## Compensazioni relative a rivalutazioni sensibili

## Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2800/98.

2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98.

considerando che il regolamento (CE) n. 2800/98 ha stabilito che gli Stati membri possono concedere una compensazione agli agricoltori che hanno subito le conseguenze di una rivalutazione sensibile; che una parte di questa compensazione riguarda specificamente alcune riduzioni effettive degli aiuti diretti; che il suddetto regolamento ha precisato determinate condizioni relative alla concessione e allo scaglionamento della compensazione e indicato il metodo per determinare l'importo massimo che uno Stato membro può erogare; che la compensazione in causa è finanziata totalmente o in parte dal bilancio della Comunità;

## Articolo 2

L'importo massimo dell'aiuto è convertito, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, in unità monetarie nazionali con i tassi di conversione ai quali sono irrevocabilmente vincolate, adottati dal Consiglio conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase, del trattato e, per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, in moneta nazionale con il tasso di cambio del 1° gennaio 1999.

considerando che occorre definire il fatto generatore del tasso di conversione utilizzato per convertire gli importi espressi in euro; che, per agevolare la gestione finanziaria, è opportuno evitare il pagamento, nel corso di uno stesso esercizio finanziario, di varie rate annuali dell'aiuto compensativo; che, per tener conto degli impegni internazionali della Comunità europea e per garantire una gestione trasparente, occorre stabilire le procedure cui devono attenersi gli Stati membri che intendono concedere una compensazione;

## Articolo 3

Le disposizioni relative alla concessione dell'aiuto compensativo, stabilite all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione<sup>(3)</sup> e agli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento sono applicabili agli aiuti compensativi del presente titolo.

considerando che per realizzare il suo obiettivo, la compensazione deve essere concessa direttamente ai beneficiari, di norma gli agricoltori, entro un certo termine e per importi che non superino le perdite di reddito subite; che tuttavia, in particolare per evitare le complicazioni amministrative inerenti alla concessione di importi di lieve entità ai beneficiari, si possono utilizzare in alcuni casi modalità di concessione semplificate;

## TITOLO II

## Compensazioni relative a riduzioni dei tassi applicati agli aiuti diretti

## Articolo 4

1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2800/98.

2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 36.